



COMUNE DI VILLAFALLETTO

(Provincia di Cuneo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 125

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO 2018 – INDIVIDUAZIONE DELLE SOCIETA’
E DEGLI ENTI STRUMENTALI DA INCLUDERE NEL GRUPPO
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) E NEL PERIMETRO DI
CONSOLIDAMENTO – AGGIORNAMENTO

L’anno **DUEMILADICIOTTO** addì **21** del mese **dicembre** alle ore **11,30** nella sala delle adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

Risultano:

<u>COGNOME E NOME</u>	<u>CARICA</u>	<u>Presenti</u>	<u>Assenti</u>
SARCINELLI Giuseppe	Sindaco	X	
TIBLE Bruno	Assessore	X	
ROSSO Laura	Assessore	X	
		3	

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. MONDINO Dott. Dario il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe sindaco, in qualità di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO 2018 – INDIVIDUAZIONE DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI STRUMENTALI DA INCLUDERE NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO – AGGIORNAMENTO.-

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che con il D.Lgs. 118/2011 tutti gli enti territoriali si conformano ai principi del novellato D.Lgs. 118/2011 che prevedono, tra l'altro, l'adozione del bilancio consolidato;

DATO ATTO che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 22/12/2017 esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'adempimento di cui in oggetto con l'approvazione degli elenchi degli enti facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica "Comune di Villafalletto" e di quelli interessati al perimetro di consolidamento;

DATO ATTO, altresì, che con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 03/10/2018, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto a un aggiornamento dell'atto sopra richiamato, alla luce di alcune diverse e ulteriori valutazioni e interpretazioni in merito alle norme di riferimento;

CONSIDERATO che occorre procedere ad analogo adempimento in funzione della predisposizione del Bilancio consolidato per l'esercizio 2018;

RICORDATO che, in sintesi, la normativa contenuta del D.Lgs. 118/2011 prevede che:

- gli enti territoriali redigano il bilancio consolidato con i propri Enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, che costituiscono il "Gruppo dell'Amministrazione pubblica";
- al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:
 - gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
 - gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;
- i due elenchi sono oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale (punto 3.1 dell'Allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011 c.d. principio contabile applicato del bilancio consolidato);
- l'elenco degli enti facenti parte del gruppo "amministrazione pubblica" è trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel bilancio consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne del gruppo (crediti, debiti, proventi ed oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo);
- l'amministrazione pubblica capogruppo, inoltre, impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;

EVIDENZIATO che, sulla base di quanto previsto dal punto 2 dell'allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011, principio applicato del bilancio consolidato, costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;
2. gli enti strumentali controllati dall'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche del settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche del settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessioni stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti di liquidazione.
3. gli enti strumentali partecipati di un 'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende dei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;
4. le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.
5. le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipate è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell' inclusione del gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

CONSIDERATO inoltre che, al fine della determinazione del perimetro di consolidamento, ai sensi del punto 3.1 del principio applicato del bilancio consolidato di cui l'allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011, così come aggiornato dal D.M. 11/08/2017, possono non essere inseriti nel perimetro di consolidamento gli enti/società nei casi di:

- a) "irrilevanza" ovvero nei casi in cui le quote di partecipazione siano inferiori all'1% del capitale della società partecipata, salvo il caso dell'affidamento diretto, o quando il bilancio di un componente del gruppo presenta, per i seguenti parametri, un'incidenza

inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo;
- patrimonio netto;
- totale dei ricavi caratteristici;

- b) "impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento" in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate, tenuto conto che i casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

DATO ATTO che il D.M. 11.08.2017, oltre ad aver modificato dal 10% al 3% la soglia di irrilevanza con riferimento all'esercizio 2018 e successivi, ha inoltre previsto che:

- la valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento;
- si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo;
- ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo; se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento;

RILEVATO che, relativamente al punto a) di cui sopra:

- nel caso del Comune di Villafalletto, i parametri – relativi al conto economico e allo Stato patrimoniale anno 2017 sono i seguenti:

	Comune di Villafalletto	10% dei dati del Comune	3% dei dati del Comune
Totale dell'attivo	8.844.807,67	884.480,77	265.344,23
Patrimonio netto	7.003.157,86	700.315,79	210.094,74
Totale dei ricavi caratteristici	2.561.073,86	256.107,39	76.832,22

- la percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A") Componenti positivi della gestione" e che al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato

gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate

RILEVATO che:

- l'art. 11-ter comma 3 del D.Lgs. 118/2011 stabilisce che gli enti strumentali sono distinti dalle seguenti tipologie, corrispondenti alle missioni di bilancio:
 - a. servizi istituzionali, generali e di gestione;
 - b. istruzione e diritto allo studio;
 - c. ordine pubblico e sicurezza;
 - d. tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;
 - e. politiche giovanili, sport e tempo libero;
 - f. turismo;
 - g. assetto del territorio ed edilizia abitativa;
 - h. sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;

- i. trasporti e diritto alla mobilità;
- j. soccorso civile;
- k. diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
- l. tutela della salute;
- m. Sviluppo economico e competitività;
- n. politiche per il lavoro e la formazione professionale;
- o. agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; p. energia e diversificazione delle fonti energetiche;
- p. relazione con altre autonomie territoriali e locali;
- q. relazioni internazionali;

- l'art. 11-quater comma 3 stabilisce che le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali;
- l'art. 11-quinques comma 2 stabilisce che le società partecipate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica, come definito dal D.Lgs. 118/2011, seguendo le indicazioni fornite dal principio applicato del bilancio consolidato;

RITENUTO conseguentemente di definire come di seguito gli elenchi inerenti sia gli enti da considerare nel Gruppo Amministrazione Pubblica, sia gli enti da considerare nel Bilancio consolidato:

COMUNE DI VILLAFALLETTO

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - GAP

GRUPPO COMUNALE composto dal Comune di Villafalletto e dai suoi organismi partecipati

DENOMINAZIONE	%	ATTIVITA' SVOLTA	Partecipata - P Controllata - C
CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE	1,790	Recupero materiali raccolta dei rifiuti trattamento e smaltimento dei rifiuti	P
CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	1,800	Servizi socio ass.li	P

Elenco degli Enti componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Villafalletto

oggetto di consolidamento nel Bilancio Consolidato anno 2018

DENOMINAZIONE	METODO CONSOLIDAMENTO
CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE	Metodo Proporzionale
CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	Metodo Proporzionale

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell'art.49, comma 1, e il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

CON votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano;

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate:
 - l'elenco del Gruppo "Comune di Villafalletto", allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
 - l'elenco degli Enti/Società ,allegato B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale ricompresi nel perimetro di consolidamento, fatti salvi i casi di irrilevanza previsti dal principio contabile sopracitato.
-
2. DI AGGIORNARE i dati contabili del presente provvedimento a definizione dei vari consuntivi anno 2018.
3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli Enti/Società ricompresi nell'elenco di cui all'Allegato B) e all'Organo di revisione;
4. DI DEMANDARE al Responsabile del settore Finanziario l'esecuzione del presente provvedimento;

SUCCESSIVAMENTE, la GIUNTA COMUNALE, riconosciuta l'urgenza di provvedere, DICHIARA, con voti favorevoli legalmente espressi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 4° comma. – del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to SARCINELLI Giuseppe

L'ASSESSORE

f.to TIBILE Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to MONDINO Dott. Dario

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

CHE la presente deliberazione :

- Viene affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 11.01.2019 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
- E' stata comunicata con lettera prot. 0218 in data 11.01.2019 ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267.
- È stata trasmessa:

alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. _____ in data _____

alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera prot. _____ in data _____

al Difensore Civico con lettera prot. _____ in data _____

al Tribunale di _____ con lettera prot. _____
in data _____

_____ con lettera prot. _____
in data _____

li 11.01.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to MONDINO Dott. Dario

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 21.12.2018

X Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.)

li 11.01.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to MONDINO Dott. Dario